DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2006

che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per lottare contro la peste suina classica in Germania nel 2001

[notificata con il numero C(2006) 2407]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2006/432/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2001 sono apparsi in Germania alcuni focolai di peste suina classica. La comparsa di questa malattia rappresentava un rischio grave per il bestiame comunitario.
- (2) Per impedire il propagarsi della malattia e per aiutare a eradicarla il più rapidamente possibile, la Comunità dovrebbe fornire un contributo finanziario a fronte delle spese rimborsabili sostenute dallo Stato membro interessato nell'ambito delle misure di emergenza adottate per lottare contro la malattia, conformemente alla decisione 90/424/CEE.
- (3) La decisione 2003/492/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel contesto dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2001 (²), ha concesso alla Germania un aiuto finanziario della Comunità a fronte delle spese sostenute nell'ambito delle misure di emergenza attuate nel 2001 per lottare contro la peste suina classica.
- (4) Conformemente a tale decisione è stato effettuato un primo pagamento di EUR 440 000.
- (5) A norma della suddetta decisione, il saldo del contributo comunitario deve fondarsi sulla domanda presentata dalla

Germania, sui documenti che spiegano gli importi figuranti in tale domanda e sui risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione. Gli importi dichiarati nella domanda erano di DEM 3 256 879,80 o EUR

- (6) Alla luce di quanto sopra, occorre determinare l'importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute con riferimento all'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2001.
- (7) L'esito dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente alla normativa veterinaria della Comunità e le condizioni di concessione di un aiuto finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come rimborsabile la totalità delle spese dichiarate.
- (8) Le osservazioni della Commissione e il metodo di calcolo delle spese rimborsabili sono stati comunicati alla Germania per lettera.
- (9) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente alla decisione 2003/492/CE, il contributo finanziario totale della Comunità alle spese sostenute per l'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2001 è fissato a EUR 827 037,06 per quanto riguarda i costi principali e a EUR 4 340,46 per quanto riguarda gli arretrati.

^{1 665 216,19} per quanto riguarda i costi principali e di DEM 16 978,40 o EUR 8 680,92 per quanto riguarda gli arretrati, somme rispetto alle quali il contributo finanziario della Comunità non può superare il 50 % delle spese rimborsabili.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 168 del 5.7.2003, pag. 28.

IT

Poiché è già stato effettuato un primo pagamento di EUR 440 000 in conformità della decisione 2003/492/CE, il saldo del contributo finanziario della Comunità è fissato a EUR 391 377,52.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006.

Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione